

Regolamento per la concessione dei contributi per l'ammmodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all'articolo 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 tipologia di contributi
- Art. 3 destinatari e requisiti
- Art. 4 presentazione della domanda di ammissibilità contributiva
- Art. 5 istruttoria della domanda di ammissibilità al contributo regionale
- Art. 6 riparto delle risorse disponibili e assegnazione dei contributi
- Art. 7 valutazione dei progetti
- Art. 8 spese ammissibili
- Art. 9 concessione e liquidazione
- Art. 10 variazione dei progetti definitivi approvati
- Art. 11 inizio e fine lavori
- Art. 12 rendicontazione
- Art. 13 obblighi dei beneficiari
- Art. 14 revoca del finanziamento
- Art. 15 ispezioni e controlli
- Art. 16 disposizione transitoria
- Art. 17 rinvii
- Art. 18 abrogazioni
- Art. 19 entrata in vigore
- Allegato A – Modello di domanda di contributo
- Allegato B – Elenco della documentazione da presentare per la valutazione del progetto definitivo

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 35 comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).
2. I contributi sono finalizzati all'acquisto e agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) di strutture per la sanità pubblica veterinaria di ricovero e custodia per cani e gatti, comprese le oasi e le colonie feline.

Art. 2 tipologia di contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 è perseguito mediante la concessione a favore di ciascun soggetto richiedente dei contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3 destinatari e requisiti

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni singoli o associati, i privati titolari di

- ricoveri convenzionati e gli enti non di diritto pubblico o associazioni.
2. Gli enti non di diritto pubblico e le associazioni devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012.
 3. I privati devono essere parte contraente in convenzioni attive aventi ad oggetto il servizio di ricovero e custodia di cani e/o gatti con Comuni singoli o associati.
 4. Il soggetto richiedente contributo per gli interventi di cui all'articolo 4 comma 2, lettera a) deve essere proprietario della struttura oggetto di riqualificazione
 5. Il soggetto richiedente contributo per gli interventi di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b) deve essere proprietario del terreno su cui verrà realizzata l'opera.
 6. I terreni e i fabbricati oggetto degli interventi di cui all'articolo 4 comma 2, lettera a) e b) devono possedere la destinazione d'uso compatibile con la realizzazione dell'opera.
 7. I fabbricati oggetto di acquisto di cui all'articolo 4 comma 2, lettera c) devono possedere la destinazione d'uso compatibile con l'attività di ricovero e custodia di cani e gatti.
 8. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 4 comma 2, lettera d) sono richiesti dai Comuni singoli o associati per il miglioramento o la realizzazione di colonie feline ubicate su sedime pubblico, regolarmente istituite dal Comune e in cui siano censiti almeno 10 gatti.
 9. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4 presentazione della domanda di ammissibilità contributiva

1. La domanda di ammissibilità al contributo è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato ed è formulata con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), utilizzando il modello di cui all'allegato A, parte integrante del presente regolamento;
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Direzione Salute, politiche sociali e disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, dal primo al 31 gennaio di ogni anno, con allegata la documentazione di seguito elencata:
 - a) in caso di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001:
 - i. una visura catastale dell'area di sedime e del fabbricato oggetto dell'intervento;
 - ii. una relazione con documentazione fotografica della struttura, che includa informazioni sulle attività svolte e le motivazioni per la realizzazione dell'opera;
 - iii. gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5, 5bis e 6 del D.lgs. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione, elencati nel modello di domanda di cui all'Allegato A;
 - b) in caso di interventi di nuova costruzione, di cui al D.P.R. 380/2001:
 - i. una visura catastale dell'area di sedime;
 - ii. una relazione che includa le motivazioni per la realizzazione dell'opera;
 - iii. gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5, 5bis e 6 del D.lgs. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione, elencati nel modello di domanda di cui all'Allegato A;
 - c) in caso di acquisto:
 - i. una visura catastale dell'area di sedime e del fabbricato oggetto di acquisto;
 - ii. una relazione con documentazione fotografica della struttura, che includa le motivazioni per l'acquisto;
 - iii. una planimetria della struttura;
 - d) in caso di interventi di miglioramento o realizzazione di colonie feline:
 - i. una visura catastale dell'area di sedime
 - ii. una relazione con indicati, per ciascuna colonia, il numero di gatti censiti, gli

interventi da realizzare, un preventivo di spesa, un cronoprogramma e le motivazioni dell'intervento.

3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la domanda di contributo deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori o dell'acquisto.

Art. 5 istruttoria della domanda di ammissibilità al contributo regionale

1. Il Servizio competente verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. I contributi sono concessi tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000. Le domande sono sottoposte a procedura valutativa sulla base dei punteggi di cui al comma 2.
2. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) richiedente ente pubblico (5 punti);
 - b) numero di comuni convenzionati con la struttura, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, superiore a 10 (5 punti);
 - c) richiesta di contributo inferiore a 100.000 euro (5 punti);
 - d) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (5 punti);
 - e) prima richiesta di contributo (5 punti);
 - f) realizzazione di oasi felina (25 punti);
 - g) ammodernamento di struttura esistente (10 punti);
 - h) rifacimento dei reparti di ricovero e custodia permanente o di oasi felina (5 punti).
3. I punteggi assegnati con i criteri di cui al comma 2 sono cumulabili.
4. Il Servizio competente approva la graduatoria entro venti giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini o con modalità diversa da quella indicata all'articolo 4.
 - b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
 - c) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 6 riparto delle risorse disponibili e assegnazione dei contributi

1. Entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria, il Servizio competente, con decreto direttoriale, opera il riparto delle risorse disponibili e assegna, in base all'ordine della graduatoria, l'importo del finanziamento nel limite dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle opere o del prezzo di acquisto della struttura, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 4.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria.
3. A ciascuna struttura di cui all'articolo 1, comma 2 non può essere assegnato un importo superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila) nell'arco di 10 anni.
4. L'ammontare del contributo assegnato per l'acquisto di strutture che abbiano già fruito per la loro realizzazione o riqualificazione di contributi regionali è decurtato dell'importo dei contributi percepiti negli ultimi 10 anni.
5. Per il miglioramento e la realizzazione delle colonie feline, ogni anno, sono assegnati complessivamente al massimo 50.000 euro, ripartiti tra i richiedenti dando la precedenza alle colonie più numerose. Il contributo per ciascuna colonia è assegnato nel limite dell'80 per cento del preventivo di spesa e non può superare l'importo di 10.000 euro. A questa fattispecie non si applicano i limiti di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Servizio competente comunica tempestivamente l'assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari e, nel caso di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), per conoscenza, al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (N.V.I.S.S.).
7. Il soggetto beneficiario del contributo regionale per l'acquisto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, trasmette al Servizio competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, il contratto preliminare di compravendita dell'immobile, con indicati il prezzo di acquisto e l'eventuale importo versato a titolo di caparra e principio pagamento.
8. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 7 nei termini previsti comporta la revoca del contributo assegnato e le risorse sono disponibili per il finanziamento di altre domande in ordine di graduatoria.

Art. 7 valutazione dei progetti

1. Il soggetto beneficiario del contributo regionale per interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, trasmette al N.V.I.S.S., esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, la documentazione elencata all'allegato B parte integrante del presente regolamento, ai fini della valutazione tecnico-economica del progetto definitivo per l'ammissibilità del contributo pubblico, ai sensi dell'articolo 33, comma 19, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2016, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
2. Ove la documentazione di cui al comma 1 sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio tecnico-economico competente per il N.V.I.S.S. chiede all'interessato di provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione della documentazione, assegnando un termine massimo di trenta giorni.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il N.V.I.S.S. esprime il parere, redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 50/201 e relativo regolamento d'attuazione, e lo trasmette all'interessato e per conoscenza al Servizio competente.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti comporta la revoca del contributo assegnato e le risorse sono disponibili per il finanziamento di altre domande in ordine di graduatoria.

Art. 8 spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, che concorrono a definire il costo complessivo sono:
 - a) le spese per acquisto di struttura di ricovero e custodia per cani e/o gatti, comprese le relative spese notarili;
 - b) le spese per demolizione e rimozione immobili dismessi;
 - c) le spese per opere edili comprese a titolo di esempio nelle seguenti voci:

- 1) recinti e cancelli;
 - 2) box e altri locali di degenza;
 - 3) cortiletti esterni e strutture per il riparo degli animali (tettoie)
 - 4) locali ad uso infermeria, ufficio, magazzino, deposito attrezzature, spogliatoio, servizi igienici;
 - 5) sistemazione delle aree esterne;
 - 6) interventi di urbanizzazione.
- d) le spese per sistemazione aree, piantumazione, recinti e ricoveri di colonie feline;
 - e) le spese di progettazione e valutazione tecnica fino ad un massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento;
 - f) le spese per impianti, compresa la videosorveglianza;
 - g) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altri oneri fiscali.
2. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se materialmente sostenuta. Nel caso in cui il soggetto beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA i costi vanno indicati al netto dell'IVA.
 3. Non sono finanziati l'acquisto di beni di consumo, lavori su immobili ad uso residenziale, lavori e attrezzature per studio, ambulatorio o clinica veterinaria ad uso non esclusivo della struttura oggetto di contributo, o altri locali per attività non direttamente riconducibili al servizio di ricovero e custodia dei cani e dei gatti ospitati nella struttura oggetto di finanziamento.

Art. 9 concessione e liquidazione

1. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), il Servizio competente, entro venti giorni dal ricevimento del parere di cui all'articolo 7 comma 3, concede il contributo assegnato nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dell'importo del quadro economico approvato con il parere di cui all'articolo 7.
2. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 14/2002, i finanziamenti concessi ai privati sono erogati in via anticipata nella misura del 50 per cento della somma complessivamente spettante, e non eccedente la somma di euro 155.000, previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori. L'erogazione del saldo avviene ad approvazione della rendicontazione.
3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, i finanziamenti concessi agli enti pubblici sono erogati, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.
4. Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato, così come individuato dalla documentazione di rendicontazione, risultasse essere inferiore all'80 per cento dell'importo concesso, in fase di liquidazione il saldo sarà rideterminato fino al raggiungimento dell'80 per cento dell'importo complessivo della spesa sostenuta ed eventualmente sarà richiesta al soggetto beneficiario la restituzione della somma già erogata per la quota eccedente l'80 per cento del contributo.
5. Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato risultasse essere superiore al costo complessivo dell'intervento approvato, il contributo da erogare rimarrà invariato e il maggior costo sarà a carico del soggetto richiedente.
6. Per l'acquisto di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), il Servizio competente, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 6, comma 6, concede il contributo assegnato nella misura massima dell'80 per cento del prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita dell'immobile ed eroga un acconto con le modalità di cui ai commi 2 e 3, in base alla tipologia di soggetto beneficiario.
7. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), entro 20 giorni dall'assegnazione del contributo, il Servizio competente concede il contributo assegnato. La liquidazione avviene con le modalità di cui al comma 3.

Art. 10 variazione dei progetti definitivi approvati

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa, debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente al N.V.I.S.S., mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, per l'eventuale approvazione da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Art. 11 inizio e fine dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 64 bis, comma 1, della legge regionale 14/2002 i termini di inizio e fine lavori sono fissati con il decreto di concessione del contributo.
2. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Servizio competente, su istanza del legale rappresentante del soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini, in presenza di motivate ragioni.

Art. 12 rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, della legge regionale 14/2002, il soggetto beneficiario del contributo presenta la rendicontazione di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, entro il termine fissato dal decreto di concessione. Sul sito istituzionale nella pagina dedicata sono pubblicati i modelli fac-simile per la rendicontazione.
2. Sono ammissibili le spese strettamente legate all'acquisto della struttura o alla realizzazione del progetto oggetto di contributo sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa.
3. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni, sospendendo il termine di cui al comma 1, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 13 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare:
 - a) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto della domanda. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Il rispetto di detto obbligo è attestato annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - b) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine indicato nel decreto di concessione, salvo motivata richiesta di proroga;
 - c) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui

- all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte degli uffici competenti dell'amministrazione regionale;
 - e) se il beneficiario è un'associazione, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
 - f) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione di ogni ulteriore comunicazione con l'amministrazione regionale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato o la sua rideterminazione.

Art. 14 revoca del finanziamento

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, o in caso di:
 - a) accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2;
 - b) mancato avvio o ultimazione dei lavori entro i termini previsti nel decreto di concessione;
 - c) realizzazione di opere non conformi all'intervento ammesso a contributo.
 - d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - e) presentazione della rendicontazione delle spese oltre i termini previsti nel decreto di concessione;
 - f) mancata regolarizzazione o integrazione della rendicontazione entro il termine di dieci giorni di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
4. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa ammissibile rendicontata sia inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo medesimo.

Art. 15 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 la Direzione può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi E alle rendicontazioni presentate.

Art. 16 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, anche alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 17 rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002.

Art. 18 abrogazioni

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall' articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti).

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A – Modello di domanda di ammissione al contributo

Marca da bollo
da 16,00 euro
(salvo
esenzioni)

Alla Direzione Centrale Salute,
politiche sociali e disabilità
Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto. Domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2012, finalizzato all'acquisto e agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione di strutture per la sanità pubblica veterinaria di ricovero e custodia per cani e gatti, comprese le oasi feline

Il/La sottoscritto/a _____, nato a
_____ il _____, C.F.
_____ in qualità di legale rappresentante del/della (1)
_____ con sede legale in
_____, CAP
_____ Città _____ prov. _____
telefono _____ e-mail _____ PEC

(1) Ente/Impresa/Associazione/ecc.

(2) manutenzione straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia/nuova costruzione

(3) canile/gattile/canile con annesso gattile/oasi felina

CHIEDE

Di essere ammesso al contributo per l'acquisto/la realizzazione di un intervento di (2)
_____ di (3)
_____ ubicato/da realizzare in
_____ CAP _____ Città
_____ prov. _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che l'Organismo che legalmente rappresenta non percepisce altri incentivi pubblici aventi ad oggetto le stesse spese;
- che l'Organismo che legalmente rappresenta rientra tra soggetti di cui all'art. 3 del regolamento che disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 35 comma 1 della legge regionale 20/2012;

(barrare le voci pertinenti)

- che l'Organismo che legalmente rappresenta è proprietario della struttura oggetto di riqualificazione giusto atto (compravendita, decisione, ecc.) _____ di data rep. n. _____ notaio _____ registrato in data al numero _____ serie _____;

- ❑ che l'Organismo che legalmente rappresenta è proprietario del terreno su cui verrà realizzata l'opera giusto atto (compravendita, decisione, ecc.) _____ di data rep. n. _____ notaio _____ registrato in data al numero _____ serie _____;
- ❑ che l'ammontare complessivo delle opere sarà di euro _____;
- ❑ che il prezzo di acquisto della struttura sarà di euro _____;
- ❑ che il preventivo di spesa per gli interventi di miglioramento o realizzazione di colonie feline è di euro (in caso di più colonie specificare la spesa per singola colonia):

- ❑ che l'Ente del Terzo Settore che legalmente rappresenta è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.lgs. 117/2017.
- ❑ che l'Ente del Terzo Settore che legalmente rappresenta è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012; OK
- ❑ che l'Impresa che legalmente rappresenta ha attive delle convenzioni con i Comuni per il servizio di ricovero e custodia di cani e/o gatti.

ALLEGA

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente in corso di validità
- **In caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:**
 - una visura catastale dell'area di sedime e del fabbricato oggetto dell'intervento;
 - una relazione con documentazione fotografica della struttura, che includa informazioni sulle attività svolte e le motivazioni per la realizzazione dell'opera;
 - i seguenti elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 co. 5-5bis-6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione:
 - relazione tecnico-illustrativa dell'intervento proposto;
 - planimetria ed elaborati grafici (stato di fatto e di progetto);
 - calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto;
 - cronoprogramma di massima dei lavori;
 - documenti facoltativi (barrare se allegato):
 - estratto tavolare;
 - relazione sanitaria del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
- **In caso di nuova costruzione di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:**
 - una visura catastale dell'area di sedime;
 - una relazione che includa le motivazioni per la realizzazione dell'opera;
 - i seguenti elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, commi 5, 5bis e 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione:
 - relazione tecnico-illustrativa dell'intervento proposto;
 - planimetria ed elaborati grafici;

- calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto;
- cronoprogramma di massima dei lavori.
- documenti facoltativi (barrare se allegato):
 - o estratto tavolare.

- **In caso di acquisto:**
 - una visura catastale dell'area di sedime e del fabbricato oggetto di acquisto;
 - una relazione con documentazione fotografica della struttura, che includa le motivazioni per l'acquisto;
 - una planimetria della struttura;
 - Documenti facoltativi (barrare se allegato):
 - o estratto tavolare.

- **In caso di interventi di miglioramento o realizzazione di colonie feline:**
 - una visura catastale dell'area di sedime
 - una relazione con indicati, per ciascuna colonia, il numero di gatti censiti, gli interventi da realizzare, un preventivo di spesa, un cronoprogramma e le motivazioni dell'intervento.

Si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda.

_____, lì _____

(Timbro) Firma leggibile

Allegato B – Elenco della documentazione da presentare per la valutazione tecnico-economica dei progetti ai sensi dell'art. 33 co. 19 lett. c L.R. n. 26/2015

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'esercizio dell'Ente, ai sensi della L.R. 20/2004 art. 15 (allegato) e fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (l'imposta sul valore aggiunto, inserita nel quadro economico di progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di soggetti privati senza finalità di lucro, è ammissibile a finanziamento se costituisce un onere per gli enti beneficiari di contributi regionali);
- Provvedimento formale di approvazione del progetto corredato alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ove dovrà essere, tra l'altro, attestato che il progetto è stato valutato in ogni suo aspetto e dovranno essere riportati il quadro economico dell'intervento e la copertura finanziaria;
- Documentazione attestante la disponibilità delle aree o degli immobili relative all'intervento;
- Dichiarazione di insussistenza di ulteriori contributi per i lavori finanziati, in relazione a tutte le voci del quadro economico
- Scheda N.V.I.S.S. dell'intervento, debitamente compilata per le parti pertinenti al progetto presentato e sottoscritta dal legale rappresentante;
- Documentazione di inquadramento generale, qualora i lavori oggetto del contributo costituiscano un lotto funzionale di intervento più esteso e non completino l'intero intervento;
- Tutti gli elementi necessari ai fini dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, finalizzati alla realizzazione dei lavori edili-impianstici oggetto di contribuzione, compresi i pareri di altri Enti e/o le asseverazioni del progettista;
- Elaborati almeno di progetto definitivo generale o di singolo lotto funzionale nonché eventuali varianti sostanziali ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e regolamento di attuazione di seguito elencati:
 - Relazione generale;
 - relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - Elaborati grafici;
 - studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
 - calcoli delle strutture e degli impianti;
 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - computo metrico estimativo;
 - aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento; censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

VISTO: IL PRESIDENTE